



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VICENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO

SILVANO COLBACCHINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, promossa

DA

con gli avv.ti Alessandro Stievanin e Simone Rizzi

CONTRO

con gli avv.ti

in punto: bancari

CONCLUSIONI



di parte ricorrente: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, in accoglimento del sujesto ricorso, ordinare alla convenuta*

l'esibizione e/o la consegna di copia della polizza infondi e stabilita n.

sottoscritta dal sig. _____ nonché ordinare alla

convenuta _____ l'esibizione e/o la copia della polizza

sottoscritta dal sig.

con espressa indicazione del o dei beneficiari di entrambe le

polizze.

Con vittoria di spese e compensi per il presente procedimento”

di parte convenuta: *“accertata e dichiarata la correttezza del comportamento assunto dalla Compagnia, in ordine alla mancata comunicazione dei nominativi del/dei beneficiario/beneficiari delle polizze per cui è causa, è corretto e conforme al dettato del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs n. 101/2018, _____ si rimette ai*

provvedimenti ritenuti più opportuni dal Giudice.

Con vittoria di competenze di lite ed oneri di legge.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex artt. 152 D.Lgv 196/2003 e 10 D.Lgv 150/2011, depositato il 3/5/2023, _____ si rivolgevano

all'intestato tribunale esponendo:

- di essere eredi, unitamente alla madre _____ c alla sorella _____, nato a _____ il _____ e deceduto in Bassano del Grappa il _____;



- che, ripartito il *relictum* tra gli eredi, esse erano venute a conoscenza che il *de cuius* aveva sottoscritto due polizze vita: la
con con premio lordo
versato pari ad euro 30.000 e la con
con premio lordo versato pari ad euro
35.000
- che attesa la rilevanza degli importi e potendosi ipotizzare una lesione delle quote riservate al coniuge e ai figli, esse avevano richiesto a e a di comunicare il nominativo dei beneficiari;
- che le società interpellate avevano negato tali informazioni in quanto le richiedenti non risultavano essere le beneficiarie delle polizze;
- che trattandosi non di prodotti assicurativi ma di veri e propri investimenti, il diritto alla privacy dei beneficiari delle polizze doveva recedere a fronte del prevalente interesse, tutelabile in sede giudiziaria, degli eredi.

Tanto premesso, le ricorrenti chiedevano che fosse loro esibita e/o consegnata copia delle polizze oggetto di causa.

Si costituiva nelle forme di rito deducendo la correttezza del proprio comportamento (in quanto l'assicurazione a favore di terzi non rientrava nel patrimonio ereditario) e comunque rimettendosi ai provvedimenti ritenuti più opportuni dal giudice.

pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.



Acquisita la documentazione offerta, esaurite le incombenze di rito, all'udienza del 1 settembre 2023 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo, di cui veniva data lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Osserva il giudicante:

1. Come rilevato dalla Corte di Cassazione nella motivazione dell'ordinanza n. 39531/2021 (al punto 2.8) «...*Il comma 5 dell'art. 2-terdecies d.lgs. n. 196 del 2003, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, ha espressamente affermato, in tema di diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, che essi possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, salvo che (limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione) l'interessato lo abbia espressamente vietato con dichiarazione scritta: ma, "in ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievole per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonchè del diritto di difendere in giudizio i propri interessi"*».
2. Le ricorrenti hanno efficacemente esposto le ragioni sottese al loro interesse a conoscere il nominativo dei beneficiari delle polizze vita deducendo che l'importo delle stesse e l'incremento che ne potrebbe derivare al patrimonio del *de cuius* potrebbero dar luogo alla violazione delle quote riservate ad esse e agli altri legittimari. Deve,



pertanto, escludersi che l'interesse allegato dalle ricorrenti, pur nella inevitabile astrattezza delle implicazioni correlate alle informazioni richieste, possa essere ritenuto arbitrario e pretestuoso.

3. Ancorchè alla luce di quanto osservato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 39531/2021 (sopra sub 1) la distinzione tra contratto di assicurazione e contratto di investimento venga a sfumare ai fini del diritto di accesso ai dati personali altrui, è innegabile che le polizze sottoscritte dal *de cuius* (del tipo "unit linked") non presentano, se non per profili del tutto marginali, le caratteristiche classiche di un'assicurazione sulla vita e che le stesse si configurano sostanzialmente come investimenti finanziari. Del resto nei documenti informativi relativi alle polizze (docc. 12 e 13 ricorrenti) ci si dilunga sulle modalità di investimento delle somme versate dal sottoscrittore più che sulle prestazioni assicurative fornite dalla compagnia (prestazioni la cui entità è sostanzialmente correlata all'andamento degli investimenti).

Per tali motivi va ordinato: a _____ di comunicare alle ricorrenti, mediante l'esibizione e/o la consegna di copia della polizza sottoscritta da

il nominativo del beneficiario della stessa; a

di comunicare alle ricorrenti, mediante l'esibizione e/o la copia della polizza sottoscritta da

il nominativo del beneficiario della stessa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e di esse va disposta la distrazione a favore dei difensori di parte ricorrente.



PQM

definitivamente pronunciando nella causa ex artt. 152 D.Lgv 196/2003 e 10

D.Lgv 150/2011 promossa da _____ e

contro _____ e _____ così decide:

ORDINA:

-a _____ di comunicare alle ricorrenti, mediante
l'esibizione e/o la consegna di copia della polizza

_____ sottoscritta da _____ il
nominativo del beneficiario della stessa;

-a _____ di comunicare alle ricorrenti, mediante
l'esibizione e/o la copia della polizza _____ n.

_____ sottoscritta da _____ il nominativo del
beneficiario della stessa.

CONDANNA _____ al

pagamento in favore delle ricorrenti delle spese tutte del presente giudizio,
che si liquidano in complessivi € 4.561,53, di cui € 561,53 per spese e €
4.000,00 per compenso professionale, oltre a spese generali e ad accessori
di legge. DISPONE la distrazione delle spese a favore dei difensori.

Comunica che la sentenza verrà depositata entro il termine di trenta giorni.

Vicenza 1 settembre 2023

Il giudice

Silvano Colbacchini

